

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1969-B**

Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e
l'abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007,
nonché norme di adeguamento
dell'ordinamento interno

gennaio 2011
n. 269



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1969-B

Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e
l'abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007,
nonché norme di adeguamento
dell'ordinamento interno

gennaio 2011

n. 269

a cura di: F. Cavallucci
ha collaborato: M. Mercuri

AVVERTENZA

Il disegno di legge A.C. 2326 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 23 marzo 2009.

L'esame nelle Commissioni II Giustizia e III Affari Esteri, iniziato il 16 luglio 2009, si è concluso il 14 gennaio 2010.

La discussione in Assemblea, iniziata il 18 gennaio 2010, si è conclusa il 19 gennaio con l'approvazione del progetto di legge che è stato trasmesso il giorno successivo al Senato (A.S. 1969).

L'esame presso le Commissioni 2^a e 3^a del Senato è iniziato il 28 gennaio 2010 e si è concluso il 21 ottobre 2010 con l'approvazione di un testo modificato rispetto a quello originario.

La discussione in Assemblea è iniziata lo stesso giorno 21 ottobre 2010 e si è conclusa il 27 ottobre 2010 con l'approvazione con modificazioni.

Il progetto di legge A.C. 2326-B - trasmesso dal Senato il 3 novembre 2010 - ha iniziato il suo *iter* nelle Commissioni competenti il 18 novembre, dove si è concluso il 22 dicembre.

La discussione in Assemblea è iniziata il 10 gennaio 2011 e si è conclusa il giorno successivo con l'approvazione (con modificazioni).

Il progetto è stato trasmesso al Senato per la seconda lettura (A.S. 1969-B) il 12 gennaio scorso.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articoli 1-3 <i>(Autorizzazione alla ratifica - Ordine di esecuzione - Autorità nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 4 <i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 5 <i>(Modifiche al codice di procedura penale)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 6 <i>(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 7 <i>(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 8 <i>(Confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 9 <i>(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 10 <i>(Clausola di invarianza)</i>	
Scheda di lettura.....	65

SCHEDE DI LETTURA

Articoli 1-3*(Autorizzazione alla ratifica - Ordine di esecuzione - Autorità nazionale)*

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 1	
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».	<i>Identico.</i>
Articolo 2	
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.	<i>Identico.</i>
Articolo 3	
1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno.	<i>Identico.</i>
2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e	

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

<p>la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.</p>	
--	--

I primi tre articoli del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote non sono stati modificati nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

In particolare, si ricorda che tali disposizioni prevedono l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (**articolo 1**) e l'ordine di esecuzione della stessa (**articolo 2**), a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 45 della Convenzione.

In base a tale disposizione, la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea. L'entrata in vigore è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di 5 Paesi, inclusi almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione, aperta alla firma il 25 ottobre 2007, è entrata in vigore il 1° luglio del 2010.

L'**articolo 3** individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (**comma 1**).

Tale disposizione è volta ad attuare l'articolo 37 della Convenzione, che prevede l'adozione da parte degli Stati contraenti delle misure necessarie per la registrazione e conservazione dei dati relativi all'identificazione e al profilo genetico dei condannati per crimini sessuali.

Il **comma 2** contiene l'esplicita garanzia, nelle attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA e nelle attività di registrazione e conservazione dei dati, del rispetto del Trattato di Prüm, concluso nel 2005 tra alcuni Paesi dell'Unione europea e ratificato dall'Italia con legge 30 giugno 2009, n. 85.

Si ricorda che il Trattato di Prüm (dal nome della cittadina tedesca dove venne firmato), noto anche come "*Schengen 2*", è un accordo firmato da sette Paesi membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi) il 27 maggio 2005 volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. In particolare esso prevede disposizioni per lo scambio di dati relativi al DNA ed alle impronte digitali al fine di perseguire le violazioni penali, di informazioni su persone inquisite, sugli autoveicoli e sui proprietari degli stessi, sul possibile utilizzo di *Sky Marshalls* ovvero di agenti di polizia presenti sotto copertura su voli commerciali allo scopo di prevenire e contrastare eventuali dirottamenti, sulla falsificazione di documenti, sui rimpatri congiunti e i pattugliamenti congiunti di frontiera. Il trattato detta norme anche in relazione all'immigrazione clandestina, stabilendo misure per facilitare l'identificazione ed il rimpatrio delle persone senza permesso di soggiorno, nonché per prevenire il fenomeno attraverso forme di collaborazione con i Paesi di origine; l'accordo prevede altresì la possibilità di creare squadre internazionali di polizia per pattugliare le zone frontaliere.

Articolo 4
(*Modifiche al codice penale*)

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico:</i>
a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609- <i>bis</i> , 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinqües</i> e 609- <i>octies</i> , salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609- <i>bis</i> ovvero dal quarto comma dell'articolo 609- <i>quater</i> »;	a) <i>identica;</i>
b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:	b) <i>identico:</i>
«Art. 414- <i>bis</i> . – (<i>Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</i>). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più delitti previsti dagli articoli 600- <i>bis</i> , secondo comma , 600- <i>ter</i> , 600- <i>quater</i> , 600- <i>quater</i> .1 e 600- <i>quinqües</i> , nonché dagli articoli 609- <i>quater</i> e 609- <i>quinqües</i> e, nel caso in cui il fatto sia commesso in danno di minore degli anni diciotto, dagli articoli 609- <i>bis</i> e 609-<i>octies</i> .	«Art. 414- <i>bis</i> . – (<i>Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</i>). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i>, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinqües</i>, 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>quinqües</i> è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.	<i>Identico.</i>
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.	<i>Identico.</i>
La pena è aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica o con l'impiego di strumenti informatici»;	<i>Soppresso.</i>
c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:	<i>c) identica;</i>
«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;	
d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:	<i>d) identica;</i>
«Art. 572. – (<i>Maltrattamenti contro familiari e conviventi</i>). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.	
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.	
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;	
<i>e)</i> all'articolo 576:	<i>e)</i> <i>identica</i> :
	1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo»;
1) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:	2) identico;
«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , 609- <i>bis</i> , 609- <i>quater</i> e 609- <i>octies</i> »;	
2) nella rubrica, le parole: «pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «ergastolo»;	3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»;
<i>f)</i> all'articolo 583- <i>bis</i> , dopo il terzo comma, è inserito il seguente:	<i>f)</i> <i>identica</i> ;
«La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:	
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;	
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»;	
g) l'articolo 600- <i>bis</i> è sostituito dal seguente:	<i>g) identica;</i>
«Art. 600- <i>bis</i> . – (<i>Prostituzione minorile</i>). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:	
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;	
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.	
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;	
<i>h)</i> all'articolo 600- <i>ter</i> :	<i>h) identica;</i>
1) il primo comma è sostituito dal seguente:	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:	
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;	
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;	
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;	
i) l'articolo 600- <i>sexies</i> è abrogato;	i) <i>identica</i> ;
l) l'articolo 600- <i>septies</i> è sostituito dal seguente:	l) <i>identica</i> ;
«Art. 600- <i>septies</i> . - (<i>Confisca</i>). – Nel caso di condanna, o di applicazione della	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-<i>bis</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-<i>ter</i>, primo comma, numeri 1), 5) e 5-<i>bis</i>), 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i>, 609-<i>octies</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-<i>ter</i>, primo comma, numeri 1), 5) e 5-<i>bis</i>), e 609-<i>undecies</i>, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-<i>ter</i>»;</p>	
<p><i>m)</i> dopo l'articolo 600-<i>septies</i> sono inseriti i seguenti:</p>	<p><i>m) identica;</i></p>
<p>«Art. 600-<i>septies</i>.1. – (<i>Circostanza attenuante</i>). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.</p>	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>Art. 600-septies.2. – (<i>Pene accessorie</i>). – Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:</p>	
<p>1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;</p>	
<p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;</p>	
<p>3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.</p>	
<p>La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.</p>	
<p>In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti</p>	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
radiotelevisive»;	
n) l'articolo 602- <i>bis</i> è abrogato;	n) <i>identica</i> ;
o) all'articolo 602- <i>ter</i> , dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:	o) <i>identica</i> ;
«Nei casi previsti dagli articoli 600- <i>bis</i> , primo comma, e 600- <i>ter</i> , la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.	
Nei casi previsti dagli articoli 600- <i>bis</i> , primo e secondo comma, 600- <i>ter</i> , primo comma, e 600- <i>quinqies</i> , la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.	
Nei casi previsti dagli articoli 600- <i>bis</i> , primo e secondo comma, 600- <i>ter</i> e 600- <i>quinqies</i> , nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.	
Nei casi previsti dagli articoli 600- <i>bis</i> , primo comma, e 600- <i>ter</i> , nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.</p>	
<p>Nei casi previsti dagli articoli 600-<i>bis</i>, primo comma, e 600-<i>ter</i>, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.</p>	
<p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»;</p>	
<p><i>p)</i> dopo l'articolo 602-<i>ter</i>, è inserito il seguente:</p>	<p><i>p) identica;</i></p>
<p>«Art. 602-<i>quater</i>. – (<i>Ignoranza dell'età della persona offesa</i>). – Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;</p>	
<p><i>q)</i> all'articolo 604, le parole: «e 609-<i>quinquies</i>» sono sostituite dalle seguenti: «609-<i>quinquies</i>, 609-<i>octies</i> e 609-</p>	<p><i>q) identica;</i></p>

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<i>undecies</i> »;	
r) all'articolo 609- <i>quater</i> :	r) <i>identica</i> ;
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:	
«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609- <i>bis</i> , l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;	
2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;	
s) l'articolo 609- <i>quinqües</i> è sostituito dal seguente:	s) <i>identica</i> ;
«Art. 609- <i>quinqües</i> . – (<i>Corruzione di minorenne</i>). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
compiere o a subire atti sessuali.	
<p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;</p>	
<p>t) l'articolo 609-<i>sexies</i> è sostituito dal seguente:</p>	<p>t) <i>identica</i>;</p>
<p>«Art. 609-<i>sexies</i>. – (<i>Ignoranza dell'età della persona offesa</i>). – Quando i delitti previsti negli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-<i>quinqies</i>, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;</p>	
<p>u) all'articolo 609-<i>nonies</i>:</p>	<p>u) <i>identico</i>:</p>
<p>1) il primo comma è sostituito dal seguente:</p>	<p>1) <i>identico</i>:</p>
<p>«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i>, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> comporta:</p>	<p>«<i>Identico</i>:</p>
<p>1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza</p>	<p>1) <i>identico</i>;</p>

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
aggravante del reato;	
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;	2) <i>identico</i> ;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;	3) <i>identico</i> ;
4) l'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione ;	4) l'interdizione dai pubblici uffici;
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;	5) <i>identico</i> »;
2) al secondo comma, le parole: «e 609- <i>octies</i> » sono sostituite dalle seguenti: «,609- <i>octies</i> e 609- <i>undecies</i> »;	2) <i>identico</i> ;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:	3) <i>identico</i> :
«La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600- <i>bis</i> , secondo comma, dall'articolo 609- <i>bis</i> , nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609- <i>ter</i> , dagli articoli 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinqües</i> e 609- <i>octies</i> , nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata di cinque anni, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:	«La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600- <i>bis</i> , secondo comma, dall'articolo 609- <i>bis</i> , nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609- <i>ter</i> , dagli articoli 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinqües</i> e 609- <i>octies</i> , nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, previo accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 203 , dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno , l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati	1) <i>identico</i> ;

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
abituamente da minori;	
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;	2) <i>identico</i> ;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.	3) <i>identico</i> .
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni»;	Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni »;
v) all'articolo 609- <i>decies</i> :	v) <i>identica</i> ;
1) il primo comma è sostituito dal seguente:	
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , 600- <i>quinqies</i> , 601, 602, 609- <i>bis</i> , 609- <i>ter</i> , 609- <i>quinqies</i> , 609- <i>octies</i> e 609- <i>undecies</i> commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609- <i>quater</i> , il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;	
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:	
«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;	
z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609- <i>decies</i> è aggiunto il seguente:	z) <i>identica</i> .
«Art. 609- <i>undecies</i> . – (<i>Adescamento di minorenni</i>). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> e 600- <i>quater</i> , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinquies</i> , 609- <i>bis</i> , 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinquies</i> e 609- <i>octies</i> , adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete <i>internet</i> o di altre reti o mezzi di comunicazione».	

L'**articolo 4**, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati, contiene le novelle da apportare al codice penale per adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della Convenzione.

La **lettera a)** interviene sulla disciplina della *prescrizione del reato* (art. 157 c.p.) prevedendo che per talune ipotesi di reato – ulteriori rispetto a quelle attualmente previste - i termini di prescrizione siano raddoppiati.

L'articolo 157 del codice penale equipara il tempo necessario a prescrivere il reato al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, precisando che comunque, il periodo necessario alla prescrizione non può essere inferiore a 6 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione, anche se puniti con sola pena pecuniaria (*primo comma*).

Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale, l'articolo 157 stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo, *cfr* art. 63 c.p., terzo comma) e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria; in tal caso, si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante (*secondo comma*). Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'articolo 69 del codice penale (*terzo comma*). Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva (*quarto comma*), mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni (*quinto comma*).

Per i delitti colposi di danno (art. 449 c.p.), l'omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 c.p., secondo e terzo comma) nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell'articolo 157 del codice penale sono raddoppiati (*sesto comma*).

Gli ultimi due commi dell'art. 157 (*settimo e ottavo comma*) prevedono, rispettivamente, che l'istituto della prescrizione sia sempre rinunciabile dall'imputato e che i reati puniti con la pena dell'ergastolo, sia direttamente sia nelle ipotesi in cui tale pena derivi dalla applicazione di una circostanza aggravante, sono in ogni caso imprescrittibili.

In particolare il testo in esame interviene, con un periodo aggiuntivo, sul sesto comma dell'articolo 157 prevedendo il raddoppio dei termini necessari a prescrivere il reato anche per le seguenti fattispecie di reato:

- maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572, modificato dalla successiva lettera b);
- delitti contro la personalità individuale di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale¹;
- violenza sessuale semplice e di gruppo (609-*bis* e 609-*octies*), atti sessuali con minorenne (609-*quater*), corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies*) a meno che non si tratti di fattispecie la cui gravità è ridotta (*cfr.* le attenuanti di cui agli articoli 609-*bis*, terzo comma e 609-*quater*, quarto comma)².

¹ Si rammenta che, per i reati in materia di schiavitù di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, il raddoppio dei termini di prescrizione è già norma vigente - in quanto questi reati sono compresi fra quelli cui si applica l'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale al quale a sua volta fa rinvio il vigente sesto comma dell'articolo 157 del codice penale - ne consegue che la portata innovativa della previsione in esame - per la parte in cui richiama la sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale - si concretizza sostanzialmente nell'estensione del raddoppio dei termini di prescrizione ai reati in materia di pedofilia.

² Si ricorda che l'articolo 6 dell'AS. 1675, in materia di violenza sessuale, già approvato dalla Camera, prevede, attraverso un analogo intervento sull'art. 157 c.p., il raddoppio dell'ordinario termine di prescrizione per i reati di violenza sessuale (609-*bis*), atti sessuali con minorenne (609-*quater*) e violenza sessuale di gruppo (609-*octies*), salvo che ricorrano le circostanze attenuanti da essi contemplate.

La lettera in questione non ha subito modifiche durante l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

La **lettera b)** introduce, dopo l'articolo 414 del codice penale (*Istigazione a delinquere*) - e dunque tra i delitti contro l'ordine pubblico di cui al Titolo V - l'articolo 414-bis contenente una nuova fattispecie di reato denominata "*Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia*".

La Camera, durante l'esame in seconda lettura, ha modificato il testo approvato dal Senato, ripristinando il testo approvato dalla Camera medesima in prima lettura (che puniva con la reclusione da tre a cinque anni la pubblica istigazione – o l'apologia - con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne) e mantenendo però l'esclusione della rilevanza come scusante delle ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume che era stata introdotta durante l'esame in Senato³, nonchè la formulazione della rubrica adottata da questo ramo del Parlamento.

Va sottolineato che le modifiche apportate reintroducono così, nel testo del primo comma del nuovo articolo 414-bis del codice penale, una parte che sembrerebbe, ad una prima lettura, pleonastica (...con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione,...) e, soprattutto, un minimo edittale (pari a tre anni in luogo dei diciotto mesi proposti nel testo licenziato dal Senato) che, nel corso dell'esame in prima lettura in Senato, è stato ritenuto eccessivo⁴. Al riguardo va infatti evidenziato che, prevedendosi per l'istigazione e l'apologia dei reati qui considerati un minimo edittale di tre anni, questo risulterebbe anormalmente superiore rispetto al minimo edittale previsto per alcuni dei reati oggetto delle condotte di istigazione e apologia (si veda, ad esempio, l'articolo 600-quater ovvero l'articolo 600-ter, terzo e quinto comma, del codice penale, dove sono previste fattispecie punite con la reclusione fino a tre anni per le quali, quindi, il minimo edittale è pari a quindici giorni ai sensi dell'articolo 23 del codice penale). E' pur vero che⁵, come è stato rilevato, questo è un problema che, seppur in misura assai più contenuta, si porrebbe

³ Rispetto all'analogo reato di pedofilia e pedopornografia culturale che era contemplato dal testo approvato dalla Camera in prima lettura della Camera, il testo del Senato aveva modificato la rubrica dell'articolo 414-bis, nonché il catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato, aveva ridotto nel minimo l'entità delle pene e configurato come aggravante la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici, escludendo infine che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta

⁴ Si veda in tal senso il resoconto della seduta antimeridiana dell'Assemblea del 27 ottobre 2010 .

⁵ Si veda, anche in questo caso, il resoconto citato nella nota precedente.

*anche rispetto alle fattispecie di istigazione e apologia contemplate dal vigente articolo 414 del codice penale (dove viene previsto un minimo edittale pari ad un anno), tuttavia triplicare il minimo edittale parrebbe aggravare in modo significativo tale aspetto problematico.*⁶

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti delle fattispecie incriminatrici, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili. Fondamentale al riguardo è la sentenza n. 409 del 1989, secondo la quale *"il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza"* (nello stesso senso cfr. anche sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Questa sentenza è richiamata nella sentenza n. 341 del 1994⁷, in cui il principio di proporzione tra offesa e sanzione è collegato anche al principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Nello stesso senso la sentenza n. 394 del 2006 ha rilevato come *"gli «apprezzamenti in ordine alla «meritevolezza» ed al «bisogno di pena» – dunque sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono ..., per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio..., come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione."*⁸.

La **lettera c)** novella la fattispecie di associazione a delinquere, prevista dall'art. 416 del codice penale; essa inserisce un comma ulteriore nell'articolo 416, prevedendo che in relazione ai seguenti delitti:

⁶ Sotto un distinto, ma concorrente profilo può osservarsi altresì che l'articolo 414 del codice penale prevede che, se l'istigazione o l'apologia riguardano delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità, la pena è aumentata (solo) della metà.

⁷ Si ricorda, in particolare, che sia nella sentenza n. 409 del 1989, sia nella sentenza n. 341 del 1994, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale di previsioni sanzionatorie che contemplavano un minimo edittale eccessivo.

⁸ Con riferimento alla disposizione qui considerata si rammenta altresì che la Corte costituzionale ha precisato che apologia punibile non è quella che si estrinseca in una semplice manifestazione del pensiero, ma è quella che, per le modalità con le quali viene compiuta, riveste carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti e integra un comportamento concretamente idoneo a promuovere la commissione di delitti (in tal senso le sentenze n. 6 del 1970, n. 108 del 1974 e n. 71 del 1978). Nel medesimo senso anche la giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui *"La libertà di manifestazione del pensiero non può ritenersi assoluta, ma deve trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema"* (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 8236 del 15-10-1983).

- prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter*, c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*, c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1, c.p.);
- turismo sessuale (art. 600-*quinqies*, c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-*bis*, c.p.) in danno di minorenni;
- atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*, c.p.);
- corruzione di minorenni (art. 609-*quinqies*, c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*, c.p.) in danno di minorenni;
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*, introdotto dalla *lettera z*), v. *infra*)

i partecipanti all'associazione a delinquere siano soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell'associazione siano soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni.

La successiva **lettera d)** riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 del codice penale.

Rispetto alla formulazione vigente il disegno di legge apporta alla fattispecie penale le seguenti modificazioni:

- estende l'applicazione della fattispecie al caso di convivenza, conseguentemente modificando anche la rubrica dell'articolo.⁹
- prevede che la commissione del fatto in danno di un minore di anni quattordici sia un'aggravante del reato;
- innalza le pene attualmente previste.

La **lettera e)** modifica l'art. 576 del codice penale relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo.

Si ricorda che recentemente sulla stessa disposizione (primo comma, n. 5) è intervenuto il decreto-legge n. 11 del 2009¹⁰ che ha previsto l'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza

⁹ Peralto, con tale novella il legislatore codifica un principio già ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza. Si ricorda, da ultimo, la sentenza n. 20647 del 2008 nella quale la sesta sezione della Corte di cassazione ha ribadito che "ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente 'more uxorio', atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla 'famiglia' deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo" Cfr. Sez. II, n. 40727 del 22-10-2009; Sez. VI, Sent. n. 20647 del 29-01-2008 (ud. del 29-01-2008), B.A. (rv. 239726). Si vedano anche Sez. VI, sent. n. 1067 del 30-01-1991 (cc. del 03-07-1990), Soru (rv 186276); Sez. III, sent. n. 8953 del 03-10-1997 (cc. del 03-07-1997), Miriani (rv 208444); Sez. VI, sent. n. 1999 del 03-03-1993 (cc. del 09-12-1992), Gelati (rv 193274).

¹⁰ Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.

sessuale (art. 609-*bis* c.p.), di atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.).

A tali fattispecie il disegno di legge aggiunge le seguenti:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572)
- prostituzione minorile (art. 600-*bis*);
- pornografia minorile (art. 600-*ter*, c.p.).

Inoltre, il legislatore coglie l'occasione della novella dell'articolo per sostituire nella rubrica il riferimento alla pena di morte con quello alla pena dell'ergastolo. La modifica ha carattere puramente formale in quanto - ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana - già l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 (*Abolizione della pena di morte nel Codice penale*) aveva abolito la pena di morte per i delitti previsti dal codice penale ad essa sostituendo la pena dell'ergastolo.

Sia la lettera c), sia la lettera d) non hanno subito modifiche durante l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, mentre è **stato effettuato un intervento di coordinamento formale sulla lettera e) eliminando il riferimento alla pena di morte contenuto nell'alinea del vigente primo comma dell'articolo 576 del codice penale.**

La **lettera f)**, introdotta nel corso della prima lettura in Senato, novella l'articolo 583-*bis* del codice, in tema di mutilazioni genitali femminili.

L'art. 583-*bis* del codice penale punisce chiunque, al di fuori di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. A seconda della gravità della lesione, la pena è della reclusione da 4 a 12 anni ovvero della reclusione da 3 a 7 anni, con possibile diminuzione della pena fino a due terzi se la lesione è di lieve entità (*primo e secondo comma*).

La commissione del fatto in danno di un minore ovvero per fini di lucro dà luogo ad un'aggravante che comporta l'aumento di pena di un terzo (*terzo comma*).

Infine, il *quarto comma* della disposizione chiarisce che la fattispecie penale si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

La disposizione¹¹ inserisce un ulteriore comma nell'articolo 583-*bis* attraverso il quale introduce le seguenti pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore:

¹¹ Va sottolineato come l'intervento effettuato sull'articolo 583-*bis* del codice penale nel corso della prima lettura in Senato abbia essenzialmente finalità di coordinamento normativo. Infatti il disposto dell'articolo 600-*septies*.2 e quello dell'articolo 609-*nonies* del codice penale - come introdotto il primo e modificato il secondo rispettivamente dalla lettera m) e dalla lettera u) del comma 1 dell'articolo 4 in esame - verrebbero a sovrapporsi con il contenuto del vigente articolo 602-*bis* dello stesso codice, come introdotto dalla legge n. 94 del 2009. Il Senato, per eliminare questa sovrapposizione, ha lasciato alle disposizioni del testo in esame la disciplina delle pene accessorie per i reati in materia di schiavitù, pedofilia e violenza sessuale, mentre il disposto del citato articolo 602-*bis* - per la parte che richiama

- decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale;
- interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

La lettera in questione non ha subito modifiche durante l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

Le **lettere da g) a q)** apportano modifiche alla sezione I (*Dei delitti contro la personalità individuale*) del capo III (*Dei delitti contro la libertà individuale*) del capo III del titolo XII del libro II del codice penale (articoli da 600 a 604).

Nessuna di queste lettere è stata modificata nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

In particolare, la **lettera g)** riscrive il delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis* del codice penale, dando così seguito alla previsione dell'articolo 19 della Convenzione (*Reati relativi alla prostituzione infantile*)¹².

In sintesi, il disegno di legge apporta alla fattispecie penale vigente le seguenti modifiche:

- in relazione al delitto di prostituzione minorile, previsto dal primo comma, specifica le condotte che integrano il delitto, introducendo il riferimento al reclutamento per la prostituzione, alla gestione, all'organizzazione e al controllo della prostituzione, nonché a qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile;
- in relazione al delitto di colui che fruisce della prostituzione minorile, previsto dal secondo comma (modificato dal Senato) aumenta la pena detentiva per colui che compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro (reclusione da uno a sei anni in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni) e sostituisce all'attuale multa non inferiore a 5.164 euro la multa da 1.500 a 6.000 euro;
- stabilisce che l'utilità che viene scambiata con l'atto sessuale (la disposizione introduce ora il concetto di corrispettivo) non necessariamente

l'articolo 583-*bis* - è stato spostato in quest'ultima disposizione. L'unica modifica di portata sostanziale è quindi data dal riferimento all'applicazione della pena su richiesta delle parti, assente nel testo vigente del citato articolo 602-*bis*.

¹² Art. 19 - «1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:

- a. reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;
- b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
- c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona».

debba essere economica e non necessariamente debba essere concretamente corrisposta (può essere anche solo promessa);

- elimina dall'art. 600-*bis* l'aggravante ora prevista dal terzo comma (fatto commesso nei confronti di un infrasedicenne), spostandola all'interno dell'articolo 602-*ter* del codice penale (v. *infra*, lett. o);
- elimina la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto (nel testo vigente prevista dal quarto comma). Nel corso del dibattito in Senato il relatore del disegno di legge ha infatti sottolineato come «una violenza commessa da un minore su un minore non diminuisce certo il disvalore del fatto¹³».

La **lettera h)**, modificata dal Senato, novella l'articolo 600-*ter* in tema di pornografia minorile, dando così attuazione a quanto previsto dall'articolo 20 della Convenzione (*Reati relativi alla pornografia infantile*)¹⁴.

Attualmente, l'articolo 600-*ter* del codice penale:

- sanziona con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 25.822 a 258.228 euro la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione o il commercio di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto o l'induzione degli stessi minori a partecipare ad esibizioni pornografiche (primo e secondo comma);
- sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione – anche per via telematica - di materiale pornografico minorile (terzo comma);
- sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro la distribuzione e la divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (terzo comma);

¹³ Si veda il resoconto della seduta antimeridiana dell'Assemblea del 27 ottobre 2010.

¹⁴ Il paragrafo 1 di tale disposizione prevede l'adozione delle necessarie misure affinché siano considerati reato:

- a. la produzione di pornografia infantile;
- b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile;
- c. diffondere o trasmettere pornografia infantile;
- d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;
- e. il possesso di pornografia infantile;
- f. accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazioni e di informazione a pornografia infantile.

Il paragrafo 3 prevede che le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare in toto o in parte il paragrafo 1.

Nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge (AC 2326), si osserva che "l'unico punto su cui la normativa italiana non appare allineata è quello relativo al paragrafo 1, lettera f) (accedere consapevolmente, attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione, a pornografia infantile), dal momento che il nostro ordinamento punisce solo l'effettiva detenzione di tale materiale, e non il mero accesso. Su tale punto gli Stati Parte possono esprimere riserva: per il nostro Stato, l'esigenza di apporre la riserva discende dai dubbi di costituzionalità di una norma che sanzioni una condotta che potrebbe essere anche del tutto casuale, oltre che dalle difficoltà probatorie di una fattispecie penale che non preveda in qualche modo lo scarico (download) del materiale visionato".

- sanziona con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro chiunque offre o cede ad altri materiale pornografico minorile (quarto comma);
- aumenta le pene in misura non eccedente i due terzi se il materiale pornografico minorile distribuito, divulgato o ceduto è di ingente quantità (quinto comma).

Rispetto all'attuale formulazione, il disegno di legge sostituisce il primo comma e inserisce due ulteriori commi.

Con la sostituzione del primo comma il disegno di legge, oltre a ridurre leggermente l'entità della pena pecuniaria, integra la condotta che costituisce reato. In particolare:

- aggiunge alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici;
- aggiunge al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento;
- prevede la sanzionabilità anche di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

Con i nuovi commi il testo in esame:

- introduce una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro);
- definisce, riprendendolo dall'art. 20, par. 2, della Convenzione, il concetto di pornografia minorile (*ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali*).

La **lettera i)**, modificata dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, abroga l'art. 600-*sexies* del codice penale relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici.

L'attuale formulazione dell'articolo 600-*sexies* sconta le modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2003, in tema di tratta di persone e, da ultimo, dalla legge n. 94 del 2009 in tema di sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda le aggravanti, queste sono collegate:

- all'età della vittima dei reati di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies*, disponendo che nel caso si tratti di minore degli anni quattordici la pena sia aumentata da un terzo alla metà;
- alle caratteristiche del soggetto attivo dei delitti previsti dagli artt. 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600, 601 e 602, comportando un aumento di pena dalla metà ai due terzi, nell'ipotesi che il fatto sia commesso da una persona strettamente legata al minore; peraltro, con rinnovata attenzione alla vittima, lo stesso aumento si ha allorché il fatto sia commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
- alle modalità di commissione dei fatti previsti dagli artt. 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, disponendo che la pena sia aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Per quanto riguarda invece le attenuanti, il quarto e il quinto comma stabiliscono rispettivamente che

- nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà;
- nei casi previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 600-*sexies*, 600-*septies*, 600-*octies*, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti;

Infine il sesto comma prevede che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo 600-*sexies*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'abrogazione operata dal Senato si giustifica con l'inserimento delle aggravanti in questione - con alcune aggiunte e alcune modificazioni - nell'articolo 602-*ter*, in chiusura della sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale; in questa stessa disposizione viene inserita anche la previsione relativa al divieto di bilanciamento con le predette aggravanti delle attenuanti eventualmente concorrenti, disposizione della quale viene peraltro significativamente ampliato l'ambito di applicazione rispetto alla formulazione vigente. (v. *infra*, lettera o); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all'art. 600-*septies*.1 (v. *infra*, lettera m).

La **lettera l)**, modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 600-*septies* del codice penale, relativo alla confisca e alle pene accessorie in caso di condanna per delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.), e dunque anche per i delitti di natura sessuale in danno di minori.

L'art. 600-*septies*, oltre a richiamare la disciplina della confisca contenuta nell'art. 240 del codice penale, prevede in caso di condanna o di patteggiamento la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai suddetti delitti, nonché, ove si tratti di emittenti radio-televisive, la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione.

Inoltre, a seguito della riforma conseguente alla legge n. 38 del 2006, che ha inserito il secondo comma, è ora previsto che la condanna o il patteggiamento per uno dei citati delitti comporti sempre l'*interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado*, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori.

Il disegno di legge dedica questa disposizione del codice penale esclusivamente alla confisca, eliminando dunque ogni riferimento alle pene accessorie, di cui si occupa il successivo articolo 600-*septies*.2 (v. *infra* lett. m).

La confisca disciplinata dall'art. 600-*septies* si applica non solo ai delitti contro la personalità individuale, ma anche ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle circostanze indicate e riguarda:

- i beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (ex art. 240 c.p.) ovvero,
- ove la precedente non sia possibile, beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.

In virtù del richiamo all' articolo 322-*ter*, terzo comma, del codice penale spetterà al giudice, con la sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

L'articolo 322-*ter* del codice penale – introdotto dalla legge n. 300 del 2000 nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione – prevede, per una serie di reati, una speciale ipotesi di confisca obbligatoria. In particolare, al comma primo, dispone che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato». Quando questa confisca non sia possibile il giudice ordina «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo». In base al terzo comma, sarà il giudice stesso nella sentenza di condanna a determinare le somme di denaro o i beni assoggettati a confisca.

La **lettera m)**, modificata dal Senato, inserisce due nuovi articoli nel codice penale, relativi rispettivamente alle circostanze attenuanti e alle pene accessorie, riprendendo sostanzialmente il testo già approvato dalla Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 600-*septies*.1 prevede una circostanza attenuante speciale dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604, c.p.) consentendo che la pena possa essere diminuita da un terzo fino alla metà a colui che, concorrente nel reato, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisce elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato.

L'articolo 600-*septies*.2 disciplina invece le pene accessorie.

In particolare, il disegno di legge stabilisce che la condanna, ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di cui all'art. 414-*bis*, di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, comporti:

- l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici;

- la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore costituisce un'aggravante del reato (la disposizione fa riferimento ora all'art. 602-ter, ai sensi del quale la pena per i delitti di sfruttamento sessuale di minore è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente);
- l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
- la perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa;
- l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate abitualmente da minori. Il presupposto di questa pena accessoria è che il delitto sia commesso in danno di minori;
- la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti ed alla revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive .

La **lettera n)** prevede l'abrogazione dell'art. 602-*bis*, del codice penale, recentemente introdotto dalla legge n. 94 del 2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

In particolare, l'art. 602-*bis* prevede la decadenza dalla potestà genitoriale e l'interdizione permanente da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura per il genitore o il tutore della vittima che si siano resi responsabili di uno dei seguenti reati:

- mutilazioni genitali femminili (art. 583-*bis*);
- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600)
- tratta di persone (art. 601);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
- violenza sessuale (art. 609-*bis*)
- atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*)
- corruzione di minorenni (art. 609-*quinqies*)
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*).

Per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili, l'abrogazione dell'art. 602-*bis* è *compensata* dalla novella allo stesso articolo disposta dalla lettera f) dell'articolo in commento; per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 tali pene accessorie sono ora previste dal nuovo articolo 600-*septies*.2, mentre per tutte le altre fattispecie di violenza sessuale il disegno di legge prevede la decadenza dalla potestà genitoriale e l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno all'art. 609-*nonies*, primo comma (v. *infra*, lettera u).

La **lettera o)**, introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, interviene sull'art. 602-*ter* del codice penale, attualmente relativo alle sole aggravanti per i delitti attinenti alla c.d. tratta di persone, introducendovi sei

ulteriori commi e sostanzialmente facendo di questo articolo il contenitore di tutte le aggravanti dei delitti contenuti nella sezione.

Attualmente l'art. 602-ter, inserito dalla recente legge n. 108 del 2010 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, dispone che la pena prevista per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi siano aumentate da un terzo alla metà (*primo comma*):

- se la persona offesa è minorenni;
- se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Il *secondo comma* aggiunge che laddove i delitti di falsità in atti (artt. 467-493-bis) siano commessi per realizzare o agevolare la tratta, le pene previste per tali delitti sono aumentate da un terzo alla metà.

Come detto, il disegno di legge inserisce in questo articolo tutte le aggravanti per i delitti contro la personalità individuale (così compensando le soppressioni operate negli articoli 600-bis (v. sopra, lettera g) e 600-sexies (v. sopra, lettera i).

In particolare, il Senato ha previsto un aumento di pena da un terzo alla metà nelle seguenti ipotesi:

- sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma) e pornografia minorile (art. 600-ter) mediante violenza o minaccia (*attualmente per le medesime circostanze l'art. 600-sexies prevede un generico aumento di pena*);
- prostituzione minorile (art. 600-bis, primo e secondo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, primo comma) e turismo sessuale (art. 600-quinquies) approfittando della situazione di necessità del minore.

Un più severo aumento di pena – dalla metà ai due terzi – è previsto dal disegno di legge nei seguenti casi:

- prostituzione minorile (art. 600-bis, primo e secondo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), turismo sessuale (art. 600-quinquies), riduzione in schiavitù (art. 600), tratta di persone (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) quando il fatto è commesso in danno di un *minore degli anni sedici* (*attualmente l'art. 600-bis, terzo comma, sanziona con la reclusione da due a cinque anni colui che compie atti sessuali con un minore degli anni sedici*);
- sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso da *uno dei seguenti soggetti*:
 - l'ascendente o il genitore adottivo, o il loro coniuge o convivente;

- il coniuge o affini entro il secondo grado;
- parenti fino al quarto grado collaterale;
- il tutore o persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro;
- pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni (*previsione sostanzialmente conforme a quella vigente*);
- sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso in danno di un *minore in stato di infermità o minorazione* psichica, naturale o provocata (*previsione sostanzialmente conforme a quella vigente*);
- sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando il fatto è commesso mediante *somministrazione di sostanze* alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque *pregiudizievoli* per la salute fisica o psichica del minore;
- sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter), riduzione in schiavitù di minore (art. 600), tratta di minore (art. 601) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602) quando i fatti sono commessi nei confronti di tre o più persone.

L'ultimo comma introdotto nell'art. 602-ter specifica che, laddove sussistano circostanze attenuanti (diverse dall'attenuante per minore età di cui all'articolo 98 o dall'attenuante di cui all'art. 114 per colui che ha avuto una minima importanza nel fatto ovvero è stato determinato da altri a commetterlo), e queste concorrano con le aggravanti previste dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, il giudice non potrà mai ritenere le attenuanti prevalenti o equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e dovrà invece calcolare le eventuali diminuzioni di pena sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti¹⁵.

Per il commento alla lettera p), v. infra.

La **lettera q)**, introdotta dal Senato in prima lettura, novella l'articolo 604 del codice penale. relativo all'applicabilità delle disposizioni sui delitti di

¹⁵ Va rilevato che la formulazione letterale del divieto di bilanciamento in questione risulta conforme ad un modello ormai consolidato. Si vedano in proposito il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legge n. 625 del 1979, il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, il comma 3-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché gli articoli 280 e 280-bis del codice penale.

sfruttamento sessuale dei minori e sui delitti di violenza sessuale ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.

In particolare, il disegno di legge integra l'elenco dei delitti ivi previsti aggiungendovi la violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*) e l'adescamento di minorenne (art. 609-*undecies*, introdotto dalla lettera z).

Per quanto riguarda le lettere p) e t), deve preliminarmente rammentarsi che attualmente l'articolo 609-*sexies* del codice penale prevede che il colpevole dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore degli anni quattordici non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. L'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa riguarda dunque oggi solo alcuni delitti commessi in danno di minore degli anni 14.

Il disegno di legge modifica questa disciplina attraverso due interventi:

- la lettera p), introdotta dal Senato in prima lettura, inserisce nella sezione "Dei delitti contro la personalità individuale" (artt. 600-604) l'art. 602-*quater*, con il quale dispone che, in caso di commissione di uno di tali delitti in danno di minorenne, il colpevole non potrà invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. Si prevede l'eccezione dell'ignoranza inevitabile.

Con riferimento a tale ultimo profilo, si ricorda che la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*sexies*, affermava che "essendo l'indicata scelta di politica criminale, in sé, pienamente razionale – la norma censurata potrebbe ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non certo per il mero fatto che essa deroga agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa; ma, semmai, unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età"; la Corte aggiungeva che "Il giudizio di inevitabilità postula, infatti, in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un «impegno» conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore: dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci, specie nel particolare contesto considerato. E ciò fermo restando, ovviamente, che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva età – maggiore o minore dei quattordici anni – del partner, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacché operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo dell'illecito (o un presupposto del fatto) – lungi dall'integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile – equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale" (Corte cost. 322/2007).

- la lettera t) sostituisce l'art. 609-*sexies*.

In particolare il disegno di legge:

- inserisce nella disposizione il richiamo al delitto di adescamento di minorenni (v. *infra*, lettera z);
- alza l'età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni (in analogia con quanto disposto dal nuovo art. 602-quater);
- come nell'articolo 602-quater, contempla il concetto di ignoranza inevitabile.

Queste lettere non sono state modificate nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

Le lettere da r) a z) novellano le disposizioni del codice penale contenute nella Sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, relativa ai delitti contro la libertà personale, con particolare riferimento ai c.d. delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies.

In particolare, la lettera r) interviene sul delitto di atti sessuali con minorenni, previsto l'art. 609-quater del codice penale, sostituendo il secondo comma della disposizione.

Il disegno di legge inserisce dunque fra i possibili autori del delitto:

- qualunque persona a cui il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia);
- qualunque persona che conviva con il minore.

La modifica apportata dal Senato al quarto comma della disposizione (ovvero la sostituzione della espressione «fino a due terzi» con l'espressione «in misura non eccedente i due terzi») ha natura puramente formale ed è volta ad uniformare la formulazione dell'attenuante contenuta nel quarto comma dell'articolo 609-quater del codice penale a quella dell'omologa attenuante contenuta nel terzo comma dell'articolo 609-bis. La formulazione di quest'ultima appare quella preferibile alla luce del disposto di ordine generale contenuto nell'articolo 65 del codice penale.

La lettera in questione non ha subito modifiche durante l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

La lettera s) sostituisce l'articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenni.

Attualmente, la disposizione sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere. L'attuale formulazione, risponde quindi alle esigenze poste dall'articolo 22 della

Convenzione, a norma del quale «Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative e di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino [...], anche senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attività sessuali».

Il testo interviene sul primo comma, inasprendo la pena (reclusione da uno a cinque anni anziché, come nel testo vigente, da sei mesi a tre anni) e inserisce due ulteriori commi attraverso i quali:

- amplia la condotta penalmente rilevante, prevedendo la reclusione da uno a 5 anni anche a carico di chiunque faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali (*secondo comma*);
- prevede un'aggravante (pena aumentata fino alla metà) nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore: un ascendente, un genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o chiunque altro al quale il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), o chiunque conviva stabilmente con il minore (*terzo comma*).

La lettera in questione non ha subito modifiche durante l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

Per il commento alla lettera t), v. sopra.

La **lettera u)**, nel testo approvato dal Senato in prima lettura, novellava l'articolo 609-*nonies* del codice penale in tema di pene accessorie dei delitti di violenza sessuale, apportando alla normativa vigente le seguenti modifiche:

- coordinava il testo della disposizione con la modifica apportata al codice penale dalla successiva lettera z) e dunque inseriva al *primo e al secondo comma* il richiamo al delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies);
- inseriva tra le pene accessorie per i delitti di violenza sessuale l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno (*numero 2*), l'interdizione dai pubblici uffici se il condannato ha abusato della propria funzione (*numero 4*) e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (*numero 5*);
- introduceva misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i seguenti delitti (*terzo comma*):
 - atti sessuali con minorenni in cambio di corrispettivo (art. 600-*bis*, secondo comma);
 - violenza sessuale aggravata (art. 609-*ter*);
 - atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*)

- corruzione di minorenni (art. 609-*quinquies*)
- violenza sessuale di gruppo aggravata (art. 609-*octies*, terzo comma).

In particolare, dopo l'esecuzione della pena e per i successivi 5 anni, veniva prevista nei confronti del reo l'applicazione delle seguenti misure:

- restrizioni alla libertà di circolazione;
- divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da minori;
- divieto di svolgere lavori che comportino un contatto abituale con i minori;
- obbligo di aggiornare le autorità sui propri spostamenti.

Il *quarto comma* puniva con la reclusione da 6 mesi a 4 anni la violazione delle disposizioni inerenti alle misure di sicurezza di cui sopra.

Nel corso dell'esame in seconda lettura, la Camera è intervenuta sulla lettera u) precisando che le misure di sicurezza ivi previste sono applicabili previo accertamento della pericolosità del soggetto secondo quanto stabilito dall'articolo 203 del codice penale e sostituendo la previsione di una durata fissa delle stesse pari a cinque anni con la previsione di una durata minima di un anno. Tali modifiche sono state introdotte recependo le condizioni poste dalla I commissione della Camera dei deputati nel parere reso sul testo trasmesso dal Senato, nel corso dell'esame in sede referente. La I commissione della Camera ha infatti ritenuto che, nel testo licenziato dal Senato, l'applicazione delle predette misure di sicurezza personali fosse prevista a prescindere dall'accertamento della persistente pericolosità sociale del condannato, rilevando inoltre - con riferimento alla previsione di una durata fissa delle misure in questione - che in generale, per le misure di sicurezza personali, il codice penale attualmente prevede solo durate minime. La I Commissione della Camera ha pertanto ravvisato la necessità di subordinare l'applicazione delle misure di sicurezza personali di cui al nuovo terzo comma all'articolo 609-*nonies* del codice penale all'accertamento, da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale del condannato, nonché di prevedere per le nuove misure di sicurezza personali soltanto una durata minima. Tali suggerimenti sono stati infine recepiti nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera.

*In proposito parrebbe doversi escludere la necessità - sul piano della formulazione letterale della disposizione qui considerata - di prevedere in modo esplicito che l'applicazione delle nuove misure di sicurezza introdotte nell'articolo 609-*nonies* del codice penale dal testo in esame sia subordinata all'accertamento in concreto della pericolosità sociale del condannato. Tale accertamento risulta, infatti, già imposto espressamente, per tutte le misure di sicurezza personali, dall'articolo 31 della legge n. 663 del 1986 il quale, dopo aver disposto al comma 1 l'abrogazione dell'articolo 204 del codice penale, stabilisce al comma 2 che "Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona*

socialmente pericolosa"¹⁶. *L'intervento modificativo della Camera sul punto risulterebbe conseguentemente pleonastico. Invece l'intervento dell'altro ramo del Parlamento che ha previsto, per le nuove misure di sicurezza in questione, non una durata fissa - come nel testo approvato dal Senato in prima lettura - ma una durata minima, appare più coerente con l'impianto codicistico vigente in materia. Il sistema delle misure di sicurezza, imperniato sulla sussistenza in concreto della pericolosità della persona, è infatti caratterizzato - come correttamente evidenziato nel ricordato parere della I commissione della Camera dei deputati - altresì dalla previsione legislativa della sola durata minima della misura di sicurezza. Il giudice deve fissare per la durata della misura un termine non inferiore al minimo legislativamente prefissato. Decorso tale termine, la persona deve essere sottoposta ad un nuovo esame circa la permanenza della sua pericolosità sociale. Qualora all'esito di tale esame la persona risulti ancora socialmente pericolosa, il giudice deve fissare un nuovo termine per un esame ulteriore (si vedano in generale gli articoli 207 - con le integrazioni derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 110 del 1974 - e 208 del codice penale, nonché per le singole misure i successivi articoli 217, 219, 221, 222, 223 e 228 dello stesso codice).*¹⁷

Nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati sono state poi apportate alcune ulteriori modifiche alla lettera u), delle quali la prima volta a prevedere che la condanna, ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti indicati dal nuovo primo comma dell'articolo 609-nonies del codice penale comporti in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici¹⁸ - e non soltanto nell'ipotesi in cui il condannato abbia abusato della propria funzione - mentre la seconda volta a prevedere la reclusione fino a tre anni, invece della reclusione da sei mesi a quattro anni, per la violazione degli obblighi inerenti le misure di sicurezza di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 609-nonies del codice penale¹⁹.

¹⁶ In questi termini si veda anche Corte costituzionale n. 58 del 1995 che riconosce, nella previsione di cui al citato comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 663 del 1986 un "*principio generale dell'ordinamento penale*".

¹⁷ Per completezza si ricorda che, nel corso dell'esame in Assemblea al Senato in prima lettura, era stata proposta con l'emendamento 4.122 una modifica sul punto in esame, nel senso di prevedere per le misure di sicurezza qui considerate una durata minima e non una durata fissa. L'emendamento, nonostante il parere favorevole della relattrice, venne ritirato per l'atteggiamento contrario del governo (si veda il resoconto della seduta antimeridiana dell'Assemblea del 27 ottobre 2010).

¹⁸ La previsione normativa in questione non specifica se, nel caso in esame, l'interdizione dai pubblici uffici sia perpetua ovvero abbia carattere temporaneo. Al riguardo, si rammenta che, in questi casi, la giurisprudenza ha chiarito che la generica previsione della pena accessoria senza indicazione di durata, deve intendersi come interdizione temporanea con durata eguale a quella della pena principale inflitta e, comunque, non inferiore ad un anno ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, del codice penale (cfr. Cassazione Penale Sent. n. 10108 del 10 novembre 1997).

¹⁹ Si evidenzia che i due interventi modificativi da ultimo ricordati sono stati introdotti dando seguito ad osservazioni formulate dalla I commissione della Camera dei deputati in sede consultiva. Questa aveva, tra l'altro, richiamato l'attenzione sia sui possibili problemi di coordinamento connessi con la circostanza che nel testo dell'articolo 4 licenziato dal Senato, nell'ipotesi di cui al nuovo articolo 600-septies.2 dello stesso codice - relativo ai delitti contro la personalità individuale - la pena dell'interdizione

La **lettera v)** novella l'articolo 609-*decies* del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni.

Il disegno di legge, oltre a inserire il delitto di adescamento di minorenni di cui all'articolo 609-*undecies* (v. *infra*, lettera z) fra i delitti che comportano l'obbligo per il pubblico ministero di avvisare il tribunale per i minorenni (*comma primo*), amplia le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale (*comma secondo*). In particolare, vengono aggiunti gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative purché presentino le seguenti caratteristiche:

- abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori;
- siano iscritti in un apposito elenco;
- ricevano il consenso del minorenne.

Peraltro, anche la presenza di questi soggetti dovrà essere ammessa dall'autorità giudiziaria.

La lettera in questione non ha subito modifiche durante l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

Da ultimo, la **lettera z)** al fine di dare attuazione all'articolo 23 della Convenzione, inserisce fra i delitti contro la libertà personale l'adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*).

L'art. 23 della Convenzione prevede che «*Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino [...], allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato*» di natura sessuale «*qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro*».

La nuova fattispecie di adescamento – così come la fattispecie di istigazione introdotta con l'art. 414-*bis* – è volta ad *anticipare la soglia della punibilità*, sanzionando un comportamento che in realtà precede l'abuso sul minore. La fattispecie penale presenta le seguenti caratteristiche:

- tipo di reato: comune, può essere commesso da chiunque;

dai pubblici uffici non era subordinata alla circostanza dell'aver commesso il fatto abusando della propria funzione - diversamente da quanto invece previsto dal medesimo articolo 4 nel nuovo primo comma dell'articolo 609-*nonies* del codice penale - sia sull'esigenza di un ulteriore approfondimento volto a verificare se la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, per la violazione degli obblighi inerenti le misure di sicurezza di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 609-*nonies* del codice penale, non fosse eccessivamente elevata.

- elemento soggettivo: dolo specifico, è necessario che il soggetto agente abbia agito al fine di commettere uno dei seguenti delitti:
 - riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis*);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter*);
 - detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (artt. 600-*quater* e 600-*quater*.1);
 - turismo sessuale (art. 600-*quinquies*);
 - violenza sessuale (art. 609-*bis*);
 - atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*);
 - corruzione di minorenni (art. 609-*quinquies*);
 - violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*).
- condotta: adescare un minore di 16 anni, ovvero compiere atti idonei a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, *anche* attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione;
- sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.

Per completezza, si ricorda che ad oggi l'unica disposizione del codice penale che fa riferimento alla nozione di "adescamento" è l'art. 600-*ter* (pornografia minorile), terzo comma. Tale disposizione, infatti, prevede che «*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645*».

Recentemente la Corte di cassazione (sent. n. 15927 del 5 marzo 2009) ha osservato che tale fattispecie ha "di mira un comportamento propedeutico al più grave delitto di cui al comma 1. Esso, infatti, punisce il «pericolo di un altro pericolo», vale a dire, l'adescamento". La Corte ha aggiunto che, con tale disposizione, si finisce "per sanzionare, a livello semplicemente di pericolo, una condotta che, in sé, se realizzata – e cioè l'adescamento – non trova una sanzione autonoma come tale (anche se potrebbe essere ricondotta nell'alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione), osservando, inoltre, come non si possa "neppure ignorare l'elevato tasso di indeterminazione che caratterizza in generale questa previsione, come a confermare ulteriormente che il comportamento incriminato si caratterizza per il suo ampio spettro informativo".

La lettera in questione non ha subito modifiche durante l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

Articolo 5
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico:</i>
a) al comma 3- <i>quinquies</i> dell'articolo 51, le parole: «600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , 600- <i>quater</i> , 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinquies</i> » sono soppresse;	a) al comma 3- <i>bis</i> dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma, »;
b) al comma 6 dell'articolo 282- <i>bis</i> , dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600- <i>quater</i> ,» sono inserite le seguenti: «600- <i>septies</i> .1, 600- <i>septies</i> .2, 601, 602,»;	b) <i>identica;</i>
c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:	c) <i>identica;</i>
«1- <i>ter</i> . Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , 600- <i>quater</i> , 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinquies</i> , 601, 602, 609- <i>bis</i> , 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinquies</i> , 609- <i>octies</i> e 609- <i>undecies</i> del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;	
d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:	d) <i>identica;</i>
«1- <i>bis</i> . Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1- <i>ter</i> , il pubblico ministero, quando deve	

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;	
e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera <i>d-bis</i>) è inserita la seguente:	e) <i>identico</i> :
« <i>d-ter</i>) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609- <i>quater</i> , primo comma, del codice penale»;	« <i>d-ter</i>) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609- <i>quater</i> , primo e secondo comma, del codice penale»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 391- <i>bis</i> è inserito il seguente:	f) <i>identica</i> ;
«5- <i>bis</i> . Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1- <i>ter</i> , il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;	
g) all'articolo 392, il comma 1- <i>bis</i> è sostituito dal seguente:	g) <i>identico</i> :
«1- <i>bis</i> . Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i> , 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinqies</i> , 601, 602, 609- <i>bis</i> , 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinqies</i> , 609- <i>octies</i> , 609- <i>undecies</i> e 612- <i>bis</i> del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;	«1- <i>bis</i> . Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> e 600-<i>quater</i> , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo, 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinqies</i> , 601, 602, 609- <i>bis</i> , 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinqies</i> , 609- <i>octies</i> , 609- <i>undecies</i> e 612- <i>bis</i> del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p><i>h)</i> al comma 5-<i>bis</i> dell'articolo 398, dopo la parola: «609-<i>octies</i>» è inserita la seguente: «, 609-<i>undecies</i>»;</p>	<p><i>h) identica;</i></p>
<p><i>i)</i> all'articolo 407, comma 2, lettera <i>a)</i>, al numero 7-<i>bis</i>), le parole: «600-<i>bis</i>, comma 1, 600-<i>ter</i>, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma»;</p>	<p><i>i) identica;</i></p>
<p><i>l)</i> al comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 444, le parole: «600-<i>bis</i>, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-<i>bis</i>,».</p>	<p><i>l) identica.</i></p>

L'articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura, reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale dal precedente articolo 4.

La Camera è innanzitutto intervenuta sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5. In particolare, le Commissioni riunite II e III - accogliendo le osservazioni che il Coordinatore per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'interno, ha svolto nel corso dell'audizione del 1° dicembre 2010 - hanno riportato la lettera a), diretta a modificare l'articolo 51 del codice di procedura penale, al testo approvato dalla Camera medesima in prima lettura. Tale testo attribuiva alle procure distrettuali (cioè alle procure presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente) le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero in relazione all'ipotesi di associazione a delinquere di cui al comma settimo dell'articolo 416 del codice penale - introdotta dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame - coerentemente con la scelta effettuata, in materia di pedofilia, a seguito dell'introduzione del comma 3-*quinqies* dell'articolo 51 del codice di procedura penale con la legge n. 48 del 2008. Il Senato aveva deciso invece di sottrarre alle procure distrettuali l'attribuzione delle funzioni dell'ufficio del pubblico ministero per tutti i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori, restituendole alle

procure circondariali²⁰. Tale scelta non è stata condivisa prima dalle Commissioni riunite II e III, e quindi dall'Assemblea della Camera dei deputati, che hanno eliminato le modifiche introdotte dal Senato ritenendo che l'attribuzione delle funzioni dell'ufficio del pubblico ministero alle procure distrettuali per i delitti di pedofilia corrisponda all'esigenza di facilitare il coordinamento delle indagini e la formazione di gruppi di lavoro specializzati in materia di reati informatici e, in particolare, di delitti inerenti alla pornografia minorile commessa tramite Internet, nonché, avendo tali reati una forte connotazione transnazionale, a quella di facilitare il rapporto con Eurojust.

La **lettera b)**, non modificata dalla Camera nel corso dell'esame in seconda lettura, interviene sull'art. 282-*bis* del codice di rito, relativo alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare.

Il disegno di legge amplia il catalogo dei delitti che – se commessi in danno dei prossimi congiunti o dei conviventi – possono comportare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena. In particolare, intervenendo sul comma 6 dell'art. 282-*bis*, vengono aggiunti i seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);
- tratta di persone (art. 601, c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.).

La disposizione richiama anche gli articoli 600-*septies.1* e 600-*septies.2*, introdotti dall'articolo 4 (lettera m); gli stessi tuttavia non contemplano ipotesi delittuose, bensì disciplinano una circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale e le pene accessorie.

Le **lettere c), d) ed f)** – introdotte dal Senato e non modificate dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura – novellano gli articoli 351, 362 e 391-*bis* del codice di procedura penale, in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal difensore.

In particolare, le novelle inseriscono nelle tre disposizioni del codice di rito un ulteriore comma volto a prevedere che nei procedimenti per delitti di

²⁰ Si vedano in proposito, per quanto riguarda la prima lettura in Senato, i resoconti delle sedute delle commissioni riunite 2^a e 3^a del 4 febbraio 2010, del 3 agosto 2010 e del 13 ottobre 2010.

sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1* e 600-*quinqüies*), di tratta di persone (artt. 600, 601 e 602), di violenza sessuale (artt. 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*) e di adescamento di minori (art. 609-*undecies*), se la polizia giudiziaria o il pubblico ministero o il difensore devono assumere informazioni da minorenni, occorre che procedano con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Se le informazioni sono assunte dalla polizia, dovrà essere comunque il pubblico ministero a nominare l'esperto.

Nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, è stata modificata anche la lettera e) - introdotta dal Senato e volta a inserire nell'articolo 380 del codice di procedura penale fra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater*, primo comma - includendo fra tali delitti anche la fattispecie di cui al secondo comma del predetto articolo 609-*quater*.

Le *lettere g) ed h)* intervengono sull'istituto dell'incidente probatorio, con particolare riferimento ai suoi presupposti (art. 392, c.p.p.) e alle modalità di svolgimento (art. 398, c.p.p.).

A seguito delle modifiche apportate all'art. 392, comma 1-*bis*, dal decreto-legge 11/2009²¹, attualmente nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia (art. 572), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), prostituzione minorile (600-*bis*), pornografia minorile, anche "virtuale" (art. 600-*ter* e 600-*quater.1*), turismo sessuale (art. 600-*quinqüies*), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-*bis* e *ter*), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater*), corruzione di minorenne (art. 609-*quinqüies*), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*) e atti persecutori (art. 612-*bis*), per l'assunzione della testimonianza di un minorenne ovvero della persona offesa anche maggiorenne, il PM, anche su richiesta della persona offesa, o l'indagato possono chiedere l'utilizzo dell'incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi normalmente previste.

In base all'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p. - anch'esso novellato dal decreto-legge 11/2009 - nelle indagini relative ai citati delitti (ad eccezione dei maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., che non vengono richiamati) il giudice, con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio riguardante un *minorenne*, quando le esigenze di quest'ultimo lo rendano necessario ed opportuno, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari con cui si procede all'assunzione della prova. All'udienza, che può svolgersi anche presso strutture specializzate di assistenza ovvero presso la stessa abitazione del minore, la testimonianza deve essere documentata integralmente con riprese audio-video e verbalizzata in forma riassuntiva.

²¹ D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38.

In particolare, **la lettera g), modificata dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura**, interviene sull'art. 392, comma 1-*bis* inserendo nel catalogo dei delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni (nuovo art. 609-*undecies*). Analogo intervento è operato dalla lettera *h*), non modificata invece dalla Camera, sull'art. 398, comma 5-*bis*.

Le modifiche apportate dalla Camera alla lettera g) sono volte ad introdurre l'espressione "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo, 600-*quater.1*," da intendersi riferita agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* - in luogo del puntuale riferimento all'articolo 600-*quater.1* che era contenuto nel testo licenziato dal Senato - e ciò presumibilmente in considerazione della specifica formulazione di quest'ultimo articolo che, come noto, contiene un rinvio ai sopra richiamati articoli 600-*ter* e 600-*quater*. Peraltro non appare di immediata evidenza il rischio di incertezza interpretativa derivante, sul punto in questione, dalla formulazione utilizzata nel testo licenziato dal Senato.

La **lettera i)**, inserita dal Senato e non modificata dalla Camera dei deputati, novella l'art. 407 del codice di procedura penale che fissa i termini di durata massima delle indagini preliminari.

Tale disposizione già attualmente stabilisce una durata di due anni (anziché, come nella regola ordinaria, di diciotto mesi) per le indagini preliminari che riguardano i delitti di tratta (artt. 600, 601 e 602), di sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*bis*, primo comma) e di pornografia minorile (per il solo caso di colui che realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico o induce minori a partecipare ad esibizioni pornografiche ex art. 600-*ter*, primo comma), di violenza sessuale aggravata (art. 609-*ter*) e di gruppo (art. 609-*octies*), di atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*).

Il disegno di legge opera una modifica solo formale per quanto riguarda il rinvio all'art. 600-*bis* e integra il catalogo con l'inserimento del secondo comma dell'art. 600-*ter*, relativo al commercio del materiale pornografico minorile²².

Infine, la **lettera l)**, non modificata dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per escluderne l'applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall'art. 600-*bis* del codice penale.

²² L'inserimento nella lettera a) dell'articolo 407 del codice di procedura penale è rilevante anche ai fini dei rinvii a tale disposizione contenuti negli articoli 303 e 304 del medesimo codice.

Articolo 6

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

<p>1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».</p>	<p><i>Identico.</i></p>
---	-------------------------

L'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura, interviene sulla legge n. 1423 del 1956²³ in tema di misure di prevenzione personali.

Il disegno di legge introduce, nell'articolo 5 della menzionata legge, la speciale prescrizione del divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

Il giudice potrà imporre tale prescrizione, in sede di applicazione di una misura di prevenzione personale, a colui che per il proprio comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, co. 1, n. 3 della medesima legge).

²³ Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.*

Articolo 7

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori)

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

<p>1. Al comma 1-<i>quater</i> dell'articolo 4-<i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quinquies</i>,» e le parole: «e 609-<i>octies</i>» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-<i>quinquies</i>, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i>».</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. All'articolo 4-<i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-<i>quater</i> è inserito il seguente:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>
<p>«1-<i>quinquies</i>. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i> e 609-<i>quater</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-<i>bis</i> e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica».</p>	<p>«1-<i>quinquies</i>. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinquies</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-<i>bis</i> e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-<i>bis</i> della presente legge».</p>
<p>3. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il</p>	<p>3. <i>Identico:</i></p>

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

seguinte:	
<p>«Art. 13-bis. – (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, del codice penale, commessi in danno di un minore degli anni diciotto possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 4-bis, comma 1-quater».</p>	<p>«Art. 13-bis. – (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».</p>

L'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura, interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale.

A tal fine il disegno di legge, dando attuazione agli articoli 16 e 17 della Convenzione, interviene in primo luogo sull'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975)²⁴.

L'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai c.d. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge di ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata), a meno che non collabori con la giustizia (cfr. *comma 1*). Tra tali delitti sono ricompresi la riduzione in schiavitù (art. 600), l'induzione o sfruttamento della prostituzione

²⁴ Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

minorile (art. 600-*bis*, primo comma), produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-*ter*, primo e secondo comma), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) nonché la violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*).

I benefici di cui sopra possono altresì essere concessi ai detenuti o internati per uno dei predetti delitti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale (*comma 1-bis*).

Per un ulteriore catalogo di reati il *comma 1-ter* dell'art. 4-*bis* subordina la concessione dei benefici penitenziari esclusivamente al presupposto dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si tratta, per quanto d'interesse del disegno di legge in commento, dei seguenti delitti:

- atti sessuali con minorenni in cambio di denaro (art. 600-*bis*, commi secondo e terzo);
- diffusione di materiale pornografico o divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (art. 600-*ter*, comma terzo);
- turismo sessuale (art. 600-*quinquies*);
- associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di tratta o di sfruttamento sessuale dei minori (art. 416 e artt. 600-604) nonché delitti di violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenni (art. 416 e 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* c.p.).

Infine, il *comma 1-quater* prevede che per specifici delitti i benefici penitenziari possano essere concessi soltanto se dà risultati positivi l'osservazione scientifica della personalità del detenuto, protratta per almeno un anno. Si tratta dei delitti di violenza sessuale semplice (esclusa l'ipotesi di ridotta gravità), aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies*) e di atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*).

La Camera dei deputati ha mantenuto sostanzialmente inalterato l'impianto dell'articolo come approvato dal Senato in prima lettura, inserendovi soltanto alcune modifiche volte a raccordare in modo migliore fra di loro le nuove previsioni inserite nell'ordinamento penitenziario.

Più specificatamente, il **comma 1** dell'articolo in commento - rimasto immutato rispetto al testo varato dal Senato in prima lettura - interviene sul citato articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario ampliando il catalogo dei delitti rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto, protratta per almeno un anno. Con la novella al *comma 1-quater* dell'articolo 4-*bis* si aggiungono infatti a quelli già attualmente previsti i delitti di prostituzione

minorile (art. 600-*bis*), pornografia minorile (art. 600-*ter*), detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*) e turismo sessuale (art. 600-*quinqüies*), nonché le fattispecie di corruzione di minorenni (art. 609-*quinqüies*) e di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*).

Il comma 2 è stato, invece, modificato dalla Camera dei deputati al fine di chiarire in modo esplicito che il programma di riabilitazione specifica - al quale il nuovo comma 1-*quinqüies* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario subordina la concessione dei benefici per i detenuti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni - **è quello avente ad oggetto il trattamento psicologico di cui al nuovo articolo 13-*bis* del medesimo ordinamento penitenziario, inserito con il successivo comma 3.**

Il comma 3 disciplina tale specifico trattamento psicologico per i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori, precisando che il trattamento ha finalità di recupero e di sostegno dei detenuti e che la partecipazione allo stesso è volontaria. Il comma è stato inoltre modificato sostituendo, per l'individuazione dei benefici penitenziari, il rinvio al comma 1-*quater* con il rinvio al comma 1-*quinqüies* dello stesso articolo 4-*bis*.

Le modifiche apportate durante l'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati, hanno infine fatto in modo che i commi 2 e 3 trovino applicazione in riferimento alle medesime ipotesi incriminatrici.

Articolo 8 (Confisca)

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

<p>1. All'articolo 12-<i>sexies</i>, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma, 600-<i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-<i>quinquies</i>,».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico.</i></p>
---	---

L'articolo 8, non modificato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura, interviene sull'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992²⁵ che disciplina una particolare ipotesi di confisca penale obbligatoria.

L'art. 12-*sexies* (comma 1) prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato, o alla propria attività economica, in caso di condanna (o patteggiamento) per alcuni reati di particolare gravità: si tratta della maggior parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (escluso l'abuso d'ufficio, art. 323 c.p.)²⁶, nonché

²⁵ Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

²⁶ Si tratta dei seguenti delitti previsti dal codice penale: art. 314 c.p. (*Peculato*); art. 316 c.p. (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*); art. 316-bis c.p. (*Malversazione a danno dello Stato*); art. 316-ter c.p. (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*); art. 317 c.p. (*Concussione*); art. 318 c.p. (*Corruzione per un atto d'ufficio*); art. 319 c.p. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*); art. 319-ter c.p. (*Corruzione in atti giudiziari*); art. 320 c.p. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*); art. 322 c.p. (*Istigazione alla corruzione*); art. 322-bis c.p. (*Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*); art. 325 c.p. (*Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio*).

dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione a delinquere volta alla commissione dei citati reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416, sesto comma, c.p.) e realizzata allo scopo di commettere alcuni delitti di contraffazione (artt. 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), usura (artt. 644 e 644-*bis* c.p.), ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinqüies*, comma 1, D.L. 306/1992), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché produzione e traffico illecito di tali sostanze (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90). L'elencazione di reati contenuta al primo comma della disposizione è arricchita, ai sensi del secondo comma, dal reato di contrabbando (art. 295, co. 2, T.U. approvato con D.P.R. 43/73), nonché dai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., ovvero per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il disegno di legge integra l'elenco dei reati inserendovi alcune ipotesi di prostituzione minorile (art. 600-*bis*, primo comma), pornografia minorile (art. 600-*ter*, primo e secondo comma), turismo sessuale (art. 600-*quinqüies*) e pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1, limitatamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico).

Articolo 9*(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio)*

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

<p>1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:</p> <p>«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».</p>	<p><i>Identico.</i></p>
---	-------------------------

L'articolo 9, non modificato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura, novella l'articolo 76 del testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), relativo alle condizioni per l'ammissione al patrocinio nel processo penale a spese dello Stato.

Il disegno di legge interviene sul comma 4-ter, recentemente introdotto dal decreto legge n. 11 del 2009²⁷, ai sensi del quale può essere ammessa al patrocinio, anche in deroga ai previsti limiti di reddito, la persona offesa dai reati di:

- violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.)
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.)
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.).

²⁷ D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.*

L'articolo in commento amplia la categoria dei reati, consentendo l'accesso al patrocinio in deroga ai limiti di reddito anche al minore offeso dalla commissione dei seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600)
- prostituzione minorile (art. 600-*bis*)
- pornografia minorile (art. 600-*ter*)
- turismo sessuale (art. 600-*quinqües*)
- tratta di persone (art. 601)
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602)
- corruzione di minorenni (art. 609-*quinqües*)
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*).

Articolo 10
(Clausola di invarianza)

Testo approvato dal Senato della
Repubblica

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<i>Identico.</i>
--	------------------

L'articolo 10, non modificato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone che l'attuazione della legge debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla compatibilità della clausola di invarianza finanziaria con l'estensione del gratuito patrocinio prevista dall'articolo 9, si richiama la seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 19 gennaio 2010, nella quale il rappresentante del Governo aveva fatto presente che eventuali nuovi oneri sarebbero stati fronteggiati con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

258	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
259	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
260	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2464 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)
261	Dossier	La decisione di bilancio per il 2011 A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465- <i>bis</i> Profili di competenza della 13 ^a Commissione
262	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1905-B "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
263	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2479 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"
264	Dossier	Atto del Governo n. 300 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati»
265	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2507 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
266	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518 "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"
267	Dossier	Atto del Governo n. 312 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti»
268	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754 e 2403 Testo unificato del 21 dicembre 2010 La riforma della legislazione portuale

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".